



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
POZZUOLI**

Largo San Paolo, s.n.c. - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n. 44 / 2022

CIRCONDARIO MARITTIMO DI POZZUOLI

**DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE E DELL'UTILIZZO DEI NATANTI DA DIPORTO PER LE ATTIVITÀ
LUDICO – DIPORTISTICHE E RICREATIVE IN MARE, NONCHÉ PER L'INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITÀ
NAUTICO – DIPORTISTICHE**

(art. 27 comma 6 del D.lgs. 171/2005 e ss.mm.ii. ed art. 31 comma 4 del D.M. n. 146/2008)

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- VISTO:** il D.P.R. 18 aprile 2000, n. 135 recante i limiti di giurisdizione territoriale marittima del Circondario marittimo di Pozzuoli;
- VISTO:** Il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662 *“Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato”*;
- VISTO:** l'art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”*, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO:** il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera I), D. Lgs. n. 112/1998, che attribuisce ai Comuni costieri competenti per territorio le funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo;
- VISTO:** il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni (Col.Reg '72) reso esecutivo con la Legge n. 1085 in data 21.12.1977;
- VISTO:** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 7 agosto 2002 con il quale è stato istituito il Parco archeologico sommerso di Baia;
- VISTO:** il D.Lgs. 18 Luglio 2005, n. 171, recante il *“Codice della nautica da diporto”* in attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172 ed il decreto legislativo 3 novembre 2017 n. 229 recante modifiche ed integrazioni al Codice della nautica da diporto;
- VISTO:** in particolare l'art. 27 comma 6 del D.Lgs. n. 171/2005 il quale prevede che *“la navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), ovvero delle moto d'acqua di cui al comma 5, sono disciplinate dall'Autorità marittima o della navigazione internazionalmente competenti”*;
- CONSIDERATO:** che per tipologia e caratteristiche, i natanti con cui vengono svolte l'attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, di traino di *“banana boat”*, piccoli gommoni, ciambelle gonfiabili, *“flyfish”* e similari, i *jetlev*, *flyboard*, e l'*e-bike* possono ritenersi assimilabili ai natanti di cui al comma 3 lett. c) dell'art. 27 del D.Lgs. n. 171/2005;
- VISTO:** il D.M. 26.01.1960, modificato con D.M. 15.07.1974 recante la *“Disciplina dello sci nautico”*;
- VISTO:** il D.M. 25 maggio 1988, n. 279 recante *“modificazioni alle precedenti disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le nav”*;
- VISTO:** il D.M. 29 luglio 2008, n. 146 recante il *“Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n° 171”*;
- VISTO:** in particolare l'art. 31 comma 4 del D.M. n. 146/2008 il quale recita che *“Il Capo del Circondario marittimo o l'Autorità preposta alla disciplina delle acque interne determinano con propria ordinanza, se ritenuto necessario, i tempi e le modalità nonché le misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni”*;

- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021 recante i requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;
- VISTO:** il Dispaccio n. 20196/S in data 15 maggio 1984 del Ministero della Marina Mercantile - D.G. del Naviglio, relativo alla sicurezza della navigazione delle tavole a vela "*wind surf*";
- VISTA:** la Circolare n. 254 serie II^a del Ministero della Marina Mercantile - D.G. del Demanio Marittimo e dei Porti del 19 luglio 1989, "*Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei – paracadutismo ascensionale in mare*";
- VISTO:** il Dispaccio n° 260520 in data 19 marzo 1997 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.G. del Naviglio - Divisione VI^a Nav/Dip, relativo al "*Traino sci nautico per conto terzi*";
- VISTO:** il Dispaccio n. 02.01./13413 datato 08.02.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;
- VISTO:** la Circolare prot. n. 6101 datata 17.04.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto "*attività didattica e manifestazioni da parte di federazioni sportive nazionali ed internazionali*";
- VISTO:** il Dispaccio n. 26676 datato 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera recante disposizioni in materia di "*utilizzo di e-bike acquatica munita di Hydrofoil tipo Manta 5 XE1*";
- VISTA:** la propria Ordinanza in vigore, emanata in aderenza dell'articolo 27, comma 9 del Codice della nautica da diporto, che disciplina l'uso commerciale di natanti da diporto ai fini di noleggio, locazione nonché di appoggio alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo, non appartenenti alle categorie di natanti disciplinate dal presente provvedimento;
- VISTA:** la propria Ordinanza di sicurezza balneare;
- la propria Ordinanza n. 68/2012 in data 31.08.2012 recante il regolamento delle attività che si svolgono nei porti e negli approdi del Circondario marittimo di Pozzuoli;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 17/2014 in data 24.04.2014 recante la disciplina della circolazione e delle attività che si svolgono nel porto di Baia;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 35/2020 in data 06.08.2020 recante la disciplina della circolazione e delle attività che si svolgono nel porto di Acquamorta;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 59/2021 datata 28.09.2021 che disciplina le comunicazioni e le istanze per le manifestazioni sportive in mare nel Circondario marittimo di Pozzuoli;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 62/2013 del 20.05.2013 con la quale il Capo del Compartimento marittimo di Napoli, in aderenza alle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172, ha disciplinato i limiti di navigazione delle unità da diporto, *wind-surf* e *kite-surf* compresi, rispetto alla costa nell'ambito della giurisdizione del Compartimento marittimo di Napoli, che comprende i litorali ricedenti nei Circondari marittimi di Napoli, Pozzuoli, Procida, Ischia e Capri;
- VISTA:** la propria nota prot. n. 8171 in data 03.05.2021 con la quale è stato chiesto agli Uffici marittimi dipendenti di esprimere un parere in merito alla presente Ordinanza;
- VISTA:** la nota prot. n. 8352 in data 04.05.2022 con la quale la Delegazione di Spiaggia di Monte di Procida ha espresso il proprio parere in merito alla presente Ordinanza;
- VISTA:** a nota prot. n. 8524 in data 06.05.2022 con la quale l'Ufficio Locale marittimo di Castel Volturno ha espresso il proprio parere in merito alla presente Ordinanza;
- VISTA:** la nota prot. n. 8768 in data 10.05.2022 con la quale l'Ufficio Locale marittimo di Mondragone ha espresso il proprio parere in merito alla presente Ordinanza;
- VISTA:** la nota prot. n. 8873 in data 10.05.2022 con la quale l'Ufficio Locale marittimo di Baia ha espresso il proprio parere in merito alla presente Ordinanza, fornendo alcune osservazioni in merito alla formulazione dell'art. 11 comma 1 lett. a) e b);
- CONSIDERATO:** che il litorale del Circondario marittimo di Pozzuoli è costituito in gran parte da coste basse e sabbiose, prospicienti zone di mare con fondali sabbiosi di limitata profondità, e tratti di litorale in gran parte interessati da una scogliera bassa, ad eccezione di

RITENUTO:

parte del litorale dei Comuni di Monte di Procida e Bacoli, costituito da falesie;
necessario revisionare la disciplina a livello locale della navigazione e delle modalità di utilizzo dei natanti da diporto per le attività ludico – diportistiche e ricreative in mare, nonché per l'insegnamento delle attività nautico – diportistiche, al fine di attualizzarla con le recenti e vigenti disposizioni in materia e garantire un elevato gradiente di sicurezza della navigazione, attraverso la predisposizione e l'emanazione di apposito provvedimento ordinatorio ai sensi dell'art. 27 comma 6 del D.lgs.171/2005 e ss.mm.ii. e dell'art. 31 comma 4 del D.M. n. 146/2008;

VISTI:

gli artt. 17, 30, 68, 81, 223, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1255 del Codice della navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica nella zona di mare territoriale e lungo la fascia di litorale marittimo ricadente nella giurisdizione del Circondario marittimo di Pozzuoli.
2. Nei limiti della potestà normativa conferita all'Autorità marittima dall'art. 27 comma 6 del D. Lgs n. 171/2005 e ss.mm.ii., recante il Codice della nautica da diporto ed ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.M. n. 146/2008, la presente Ordinanza disciplina:
 - a) la navigazione e le modalità di utilizzo di:
 - natanti da spiaggia quali *jole*, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole propulse e non autopropulse, canoe, kajak e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati;
 - moto d'acqua (o *acquascooter* o *jet ski*) e mezzi simili;
 - tavole a vela (*windsurf*);
 - tavole con aquilone (*kitesurf*);
 - tavole sospinte dal moto ondoso (*surf*, *body surf*, *bodyboard*, ecc.);
 - sci nautico;
 - paracadutismo ascensionale;
 - natanti galleggianti trainati ("*banana boat*", piccoli gommoni, ciambelle gonfiabili, "*flyfish*" e similari);
 - *jetlev* e *flyboard* e mezzi simili;
 - tavole a remi (SUP – *Stand up paddle*);
 - *e-bike acquatica* e mezzi simili.
 - b) tempi, modalità nonché norme di sicurezza per l'insegnamento delle attività nautico – diportistiche e per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche ai fini dell'esame da parte degli allievi aspiranti al conseguimento della patente nautica.
3. Sono esclusi dal presente provvedimento i natanti da diporto adibiti ad uso commerciale ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché come appoggio alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo, non appartenenti alle tipologie elencate al precedente comma 2.

Articolo 2

Definizioni

1. Fatto salvo quanto stabilito nel Codice della nautica da diporto e nel relativo Regolamento di attuazione approvato con il D.M. n. 146/2008, ai fini della presente Ordinanza si forniscono le seguenti definizioni:
 - a) **approdi**: l'approdo di Marina Grande di Bacoli, l'approdo di Marina Piccola di Bacoli (Miseno) e l'approdo di Torregaveta;
 - b) **bagnante**: chi pratica la balneazione;
 - c) **balneazione**: attività ricreativa consistente nel fare il bagno e nel nuotare nelle acque del mare, anche con l'impiego di maschera, boccaglio, pinne, calzari;
 - d) **Circondario marittimo di Pozzuoli**: la zona di mare territoriale e la fascia di litorale marittimo compresa dalla foce del fiume Garigliano al quartiere Bagnoli del Comune di Napoli escluso, al cui interno ricadono l'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, l'Ufficio Locale marittimo di Baia,

l'Ufficio Locale marittimo di Castel Volturno, l'Ufficio Locale marittimo di Mondragone e la Delegazione di Spiaggia di Monte di Procida;

- e) **Codice della nautica da diporto:** Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii.;
- f) **Compartimento marittimo di Napoli:** la zona di mare territoriale e la fascia di litorale marittimo comprendente i territori dei Circondari marittimi di Napoli, Pozzuoli, Capri, Ischia e Procida;
- g) **Comuni costieri:** i Comuni costieri ricadenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli (Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Giugliano in Campania, Castel Volturno, Mondragone, Cellole e Sessa Aurunca);
- h) **condizioni meteo-marine favorevoli:** mare fino al valore 2 della scala Douglas - altezza massima dell'onda di 0.5 metri, vento non superiore a forza 2 della scala Beaufort - brezza leggera (velocità 4/6 nodi), visibilità buona (superiore a 10 km), assenza di perturbazioni atmosferiche;
- i) **condizioni meteo-marine non favorevoli:** mare con valori superiori a 2 della scala Douglas e/o vento con valori superiori a forza 2 della scala Beaufort e/o visibilità inferiore ai 10 km e/o presenza di perturbazioni atmosferiche;
- j) **corridoio di lancio e atterraggio:** specchio acqueo opportunamente delimitato e interdetto alla balneazione, come da disposizioni di seguito riportate, utilizzato dalle unità da diporto per prendere il mare allontanandosi dalla riva (lancio) ovvero ritornare a riva (atterraggio);
- k) **costa:** litorale marino di qualsiasi natura (roccioso, sabbioso, etc.) e caratteristiche (a strapiombo, alta, scoscesa, bassa, pianeggiante, etc.);
- l) **distanza dalla costa:** distanza misurata verso il mare dal litorale, contraddistinto dalla linea costiera segnata dalla bassa marea;
- m) **dotazioni di sicurezza:** strumenti, attrezzature e dispositivi omologati necessari per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo dell'unità;
- n) **e-bike acquatica e mezzi simili:** natante costituito da un mezzo galleggiante munito di motore elettrico del tutto simile ad una bici elettrica acquatica dotata di pedalata assistita e *foil* in carbonio per una maggiore stabilità in acqua e di giunti snodati anteriori del timone che regolano automaticamente l'altezza di marcia per adattarsi alle diverse condizioni dell'acqua, garantendo livelli di planata ottimali. La potenza di erogazione del motore può variare dal livello 1, in cui l'assistenza fornita dal motore elettrico è minima, fino al livello 6, ove il motore di propulsione assicura per intero la velocità minima di planata di 5 nodi e l'utente interviene per eventualmente aumentare tale velocità. Con il livello di assistenza 7 la propulsione del mezzo è garantita quasi interamente dal motore a propulsione;
- o) **Ente gestore competente:** Amministrazione pubblica titolare delle funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo;
- p) **flyboard e mezzi simili:** apparato *jet* costituito da ugelli idrogetto comunque vincolati agli arti inferiori dell'utilizzatore/conducente e collegato ad una moto d'acqua, tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Attraverso tale tubo la moto d'acqua, rimanendo in galleggiamento, si priva della propria capacità propulsiva per convogliare l'acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo all'utilizzatore-conducente del *flyboard* sostentamento idrodinamico, direzione e velocità. La spinta propulsiva idrogetto generata può essere gestita direttamente dall'utilizzatore del *flyboard*, tramite comandi a mano, oppure da altra persona, diversa dall'utilizzatore, che mantiene la condotta della moto d'acqua gestendone i comandi e, conseguentemente, la spinta convogliata al *flyboard*.
- q) **jetlev flyer e mezzi simili:** galleggiante, del tutto simile ad una moto d'acqua, dotato di motore a combustione interna e di un apparato *jet*, costituito da uno o più ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore-conducente e collegato al primo tramite un tubo attraverso il quale il motore invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo al conducente sostentamento idrodinamico, direzione e velocità mediante comandi azionati dal medesimo;
- r) **limite di navigazione:** distanza minima o massima verso mare dalla costa oltre, ovvero entro la quale all'unità da diporto è consentito navigare;
- s) **limite di navigazione di cui all'art. 27, comma 3 lett. c) del Codice della nautica da diporto:** entro un miglio di distanza dalla costa;
- t) **locazione:** contratto con il quale una delle parti (*locatore*) si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a cedere all'altra parte (*locatario/conducente*) il godimento di unità da diporto per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e

turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto. Il locatario/conduuttore esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;

- u) il contratto con il quale il *locatore* si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
- v) **moto d'acqua (o acquascooter o jet ski)**: unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
- w) **natante da diporto**: unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
- x) **natanti da spiaggia**: natanti da diporto di cui all'articolo 27 comma 3, lett. c) del Codice della nautica di diporto quali *“jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole propulse e non autopropulse, canoe, kajak e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati*. Ai sensi della presente Ordinanza le moto d'acqua (o *acquascooter o jet ski*) sono escluse dalla definizione di *“natanti da spiaggia”*;
- y) **nave (o unità navale)**: qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o ad altro scopo (ex art. 136 Cod. Nav.);
- z) **operatore commerciale**: impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita l'attività di locazione di natanti da diporto;
- aa) **orario diurno, ore diurne, di giorno, periodo diurno, ecc.**: periodo temporale compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;
- bb) **orario notturno, ore notturne, di notte, periodo notturno, ecc.**: periodo temporale compreso tra il tramonto ed il sorgere del sole;
- cc) **paracadutismo ascensionale**: attività di volo mediante paracadute trainato da un mezzo nautico;
- dd) **porti**: il porto di Pozzuoli, il porto di Baia e il porto di Acquamorta;
- ee) **Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto**: Decreto del Ministero dei Trasporti del 29.07.2008, n. 146;
- ff) **snorkeling**: attività ricreativa che consiste nel nuotare anche in condizione di parziale immersione, senza l'ausilio di autorespiratore, impiegando un boccaglio per la respirazione ed eventualmente maschera e pinne;
- gg) **snorkeling trainato, “Ray-board”, “Seafly”, “Sub-wing” o “Surferboard”**: attività sportivo-acquatiche consistenti nell'effettuazione dello *snorkeling* sfruttando, per l'avanzamento in acqua, il traino di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere o a delle apposite impugnature per lo stesso. La slitta è sostanzialmente costituita da due timoni compensati o semi-compensati che permettono al bagnante praticante lo *snorkeling* di variare la profondità alla quale desidera essere trainato, di accostare e di eseguire uno o più avvitamenti. Alcuni modelli consistono in una semplice ala sulla quale sono ricavate le impugnature per il bagnante;
- hh) **spiaggia**: costa bassa e pianeggiante, in genere sabbiosa o ghiaiosa, in tutto o in parte;
- ii) **stagione balneare**: il periodo stabilito con Ordinanza dei Comuni costieri ai sensi del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, ai fini del controllo dell'idoneità delle acque ai fini della balneazione, nonché del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116;
- jj) **sci nautico**: attività di scivolamento sopra la superficie dell'acqua mediante sci calzati dallo sciatore trainato, a mezzo di apposito cavo, da unità da diporto a motore;
- kk) **tavola a remi (SUP – Stand up paddle)**: tavola (con caratteristiche simili a quella del *surf* ma con maggiore volume per sostenere il peso del conduuttore) sulla quale il conduuttore si trova in posizione eretta ed utilizza, per la propulsione sulla superficie marina, un'apposita pagaia;
- ll) **tavola a vela (windsurf)**: tavola (*surf*) sulla quale mediante un giunto flessibile è montato un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo (boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (*wind*) per conferire al conduuttore l'azione propulsiva;
- mm) **tavola con aquilone (kitesurf)**: tavola (*surf*) sulla quale il conduuttore è trascinato da un aquilone (*kite*) che la usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal conduuttore

attraverso una barra di controllo (boma) collegata al *kite* da cime dette "linee";

nn) tavola sospinta dal moto ondoso (*surf, body surf, body board, ecc.*): tavola opportunamente sagomata, condotta sfruttando il moto ondoso;

oo) traino di galleggianti gonfiabili o simili: attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti comunemente denominati *banana-boat*, piccoli gommoni, ciambelle o mezzi simili, per finalità ludiche proprie delle persone a bordo dei medesimi galleggianti, i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino;

pp) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.

Articolo 3

Navigazione all'interno dei porti e degli approdi, nelle rade e nelle altre zone di mare del Circondario marittimo di Pozzuoli, limiti, divieti, norme generali di comportamento

1. I limiti di navigazione dalla costa delle unità da diporto nel Circondario marittimo di Pozzuoli sono disciplinati con Ordinanza n. 62/2013 del 20.05.2013 del Capo del Compartimento marittimo di Napoli. In via generale, la vigente Ordinanza del Compartimento marittimo di Napoli stabilisce il divieto di navigazione e transito di qualsiasi unità da diporto, *wind-surf* e *kite-surf* compresi, ad eccezione dei natanti da spiaggia¹, nelle zone di mare per una distanza di 300 (trecento) metri dalle spiagge e 200 (duecento) metri dalle coste a picco.
2. Nel Circondario marittimo di Pozzuoli, durante la stagione balneare, la zona di mare per una distanza di 200 (duecento) metri dalla battigia per le spiagge ovvero 100 (cento) metri dalle scogliere a picco o coste rocciose, è riservata in modo esclusivo alla balneazione, come stabilito dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli.
3. Nei porti e negli approdi del Circondario marittimo di Pozzuoli e nei pressi delle loro imboccature, salvo eventuali autorizzazioni rilasciate, per specifiche occasioni, dall'Autorità Marittima competente, è vietato effettuare:
 - a) la balneazione;
 - b) attività subacquee, salvo autorizzazione dell'Autorità marittima per immersioni per l'effettuazione di attività professionali da parte di operatori subacquei abilitati;
 - c) la pesca, sia professionale che sportiva e ricreativa;
 - d) gare natatorie e di canottaggio;
 - e) regate veliche, competizioni motonautiche e sci nautico;
 - f) la navigazione con qualsiasi tipo di natante da diporto indicato nel presente regolamento, ad eccezione di quanto previsto per le moto d'acqua al successivo art. 11 comma 1;
 - g) la navigazione con l'uso della sola vela. Il trasferimento verso la zona di allenamento delle unità a vela, compresi i piccoli natanti delle classi *laser* e simili, in dotazione alle scuole di avviamento vela, dovrà essere assicurato mediante unità di appoggio in dotazione alla stessa scuola vela, comandate da personale esperto su cui ricade la responsabilità per l'eventuale adozione di misure suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
4. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli e salvo quanto disposto nei successivi articoli in relazione alle singole attività ivi disciplinate, anche le unità da diporto di cui all'art. 1 comma 2 hanno l'obbligo di rispettare le regole di condotta previste dal "*Regolamento per prevenire gli abbordi in mare*" richiamato in premessa, nonché le norme di seguito indicate, adottando la massima prudenza e ogni perizia tecnico-nautica per la manovra ed il buon governo in sicurezza.

Articolo 4

INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITÀ NAUTICO - DIPORTISTICHE

Prescrizioni generali, limiti

1. Ferma restando la disciplina dell'attività di scuola nautica, stabilita dall'Autorità competente in materia, lo svolgimento delle attività il cui scopo è l'istruzione alla condotta dei natanti da diporto elencati all'art. 1 comma 2 ed alle attività sportive o ricreative disciplinate con la presente Ordinanza, non esonera le associazioni, gli enti e i circoli d'insegnamento dal munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo,

¹ Nell'Ordinanza n. 62/2013 viene fatto riferimento a *jole*, canoe, pattini, mosconi, lance a remi, nonché pedalò e simili.

nulla osta o licenza di competenza di altri organi o enti competenti per giurisdizione o che a vario titolo sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere.

2. L'uso dei natanti da diporto di cui all'art. 1 comma 2 durante l'attività didattica è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, anche a quanto previsto dalle vigenti norme concernenti la navigazione da diporto nonché dalle norme generali di prudenza applicabili al caso concreto. Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, anche le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive Federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di cui alla presente Ordinanza.
3. I soggetti che svolgono tali attività di insegnamento sono responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
4. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti, con riferimento alle sole attività di insegnamento della navigazione con tavola a vela (*windsurf* o *kitesurf*) ovvero con piccoli natanti muniti di deriva mobile, con superficie velica non superiore a 4 (quattro) metri quadrati nonché sprovvisti di motore, deve sempre avvenire in ore diurne, con l'ausilio di un'unità da diporto di appoggio nonché con condizioni meteomarine e visibilità tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio effettuata dall'istruttore, lo svolgimento in sicurezza dell'esercitazione ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza. Indipendentemente dalla distanza dalla costa, tutte le persone a bordo dei natanti o tavole a vela impiegati durante l'attività d'insegnamento nonché gli allievi impegnati in attività didattica devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata munita di fischietto.
5. Ai sensi dell'art. 39 comma 4 del Codice della nautica da diporto, si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3 del medesimo citato articolo, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
6. Le esercitazioni pratiche in mare degli allievi aspiranti al conseguimento di patente nautica, di cui all'art. 31, comma 4 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni nel caso di utilizzo di un'unità da diporto:
 - a) presenza di condizioni meteomarine tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività d'insegnamento e le esercitazioni pratiche, secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte dell'istruttore quale responsabile della condotta nautica dell'unità;
 - b) l'istruttore presente a bordo deve essere abilitato alla condotta dell'unità da diporto e quindi in possesso di idoneo titolo in corso di validità previsto dall'art. 39 del Codice della nautica da diporto;
 - c) entro il limite delle 12 (dodici) miglia di distanza dalla costa e all'esterno dei porti, degli approdi e delle relative imboccature;
 - d) con imbarcazione o natante da diporto della stessa tipologia della patente da conseguire, munito delle dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, di cui all'art. 54 e allegato V del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto.
7. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 5 lett. c), esclusivamente per il porto di Pozzuoli, le esercitazioni pratiche in mare degli allievi aspiranti al conseguimento di patente nautica potranno essere svolte limitatamente allo specchio acqueo antistante il molo di sottoflutto, lato nord, previa comunicazione alla Sala operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, senza arrecare intralcio al transito delle navi in ingresso e in uscita nonché pregiudizio alla sicurezza della navigazione.

Articolo 5

CORRIDOIO DI LANCIO

Caratteristiche tecniche

1. I corridoi di lancio o atterraggio, prospicienti ad arenili in concessione ovvero liberi, possono essere installati previo rilascio di idoneo titolo da parte del Comune costiero competente e con comunicazione, in formato telematico all'indirizzo pec cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it, all'Autorità Marittima presente nel territorio interessato o a quella più vicina. Per le caratteristiche dei corridoi di lancio, ad eccezione di quello destinato ai *kitesurf*, si fa rinvio alla vigente Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli.

2. Il titolare del provvedimento amministrativo di cui sopra è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.

Articolo 6

CORRIDOIO DI LANCIO

Norme di comportamento

1. All'interno dei corridoi è vietato l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità nonché la balneazione. Ai gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio è vietato l'ormeggio di unità anche se all'esterno.
2. Si rimanda ai successivi articoli la disciplina dei comportamenti da tenere, nel corridoio di lancio, da parte del conduttore delle tipologie di natanti da diporto di cui al precedente art. 1 comma 2 ovvero del praticante le attività ludico - diportistiche disciplinate dalla presente Ordinanza.

Articolo 7

NATANTI DA SPIAGGIA

Prescrizioni generali

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attività di locazione di *natanti da spiaggia*, presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività con la pertinente documentazione allegata, secondo le modalità indicate all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021, in formato telematico all'indirizzo pec cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it.
2. Il contratto di locazione dei natanti da spiaggia può anche essere verbale, salvo l'obbligo di rilascio ed esibizione di ricevuta fiscale/fattura nella quale, devono essere chiaramente indicati:
 - a) il numero progressivo dell'unità locata;
 - b) il riferimento al numero progressivo di registrazione sul registro relativo all'attività di cui al successivo comma del presente articolo;
 - c) il nominativo dell'utilizzatore (*locatario*);
 - d) data e ora di inizio attività e ora concordata per il rientro.
3. Per tali natanti da spiaggia il registro dell'attività deve riportare i seguenti dati:
 - a) numero progressivo;
 - b) identificativo numerico del natante;
 - c) data e ora di inizio;
 - d) ora rientro;
 - e) numero persone a bordo (specificare il numero dei minori)
 - f) nominativo dell'utilizzatore, recapito telefonico;
 - g) timbro e firma del titolare dell'impresa;
 - h) firma dell'utilizzatore (*locatario*).
4. Fatto salvo quanto previsto dalla Federazione italiana vela per le derive veliche dei circoli sportivi, i *natanti da spiaggia* non possono essere affidati a persone di età inferiore a 14 (quattordici) anni, le quali, prima di uscire in mare, devono anche indossare un'idonea cintura di salvataggio omologata munita di fischietto. L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione assume la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone in difetto dei suddetti requisiti.
5. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 8

NATANTI DA SPIAGGIA

Requisiti, condizioni divieti e limiti

1. La locazione di natanti da spiaggia può essere svolta per il periodo massimo giornaliero decorrente da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto e con condizioni meteomarine favorevoli.
2. I natanti da spiaggia possono navigare fino ad una distanza massima di 300 (trecento) metri dalla costa.

Qualora si allontanino da tale distanza e fino a un miglio dalla costa, i natanti da spiaggia dovranno tenere a bordo le dotazioni previste all'art. 54 e nell'allegato V al Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto.

3. Sui natanti da spiaggia, il numero di persone trasportabili non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore in base alla categoria di progettazione (unità marcata CE) ovvero, in mancanza il limite di cui all'art. 60 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, come riportato nella seguente tabella:

LUNGHEZZA IN METRI		NUMERO PERSONE
DA	A	
fino a 3,50 mt.		3
3,51mt.	4,50 mt.	4
4,51 mt.	6,00 mt.	5
6,01 mt.	7,50 mt.	6
7,51 mt.	8,50 mt.	7
da 8,50 mt. in poi		9

4. Con esclusione dei *natanti da spiaggia*, il comando e la condotta di natanti a vela con superficie velica superiore a 4 (quattro) metri quadrati e le unità a remi che navighino oltre un miglio dalla costa sono subordinati all'osservanza di quanto stabilito dall'art. 39, comma 3 lett. c), del Codice della nautica da diporto.
5. Fermo restando quanto sopra disposto, è vietato condurre i *natanti da spiaggia*:
- per gareggiare in velocità;
 - al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere e le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore del natante da spiaggia di scansare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare, evitare incidenti o pericoli alla propria incolumità;
 - per navigare:
 - in condizioni meteo-marine non favorevoli;
 - a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri 500 (cinquecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - a distanza superiore a un miglio dalla costa;
 - nel periodo notturno;
 - negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 50 (cinquanta) dalla costa;
 - oltre i limiti previsti dalla relativa categoria di progettazione CE;
 - durante la stagione balneare, nella fascia riservata alla balneazione;
 - nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
6. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli, al conduttore del *natante da spiaggia* è fatto divieto di navigare all'interno dei porti e degli approdi, nonché nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti e dagli approdi stessi.
7. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione da parte dei *natanti da spiaggia* è consentita tramite l'utilizzo dei corridoi di lancio ovvero, in mancanza, seguendo una rotta perpendicolare alla linea di costa, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti e verificando la presenza di eventuali bagnanti.
8. I limiti suddetti non esonerano il conduttore del *natante da spiaggia* dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione, da

tenersi osservando le norme contenute nella Colreg 72, deve essere condotta altresì con ulteriore diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 9
MOTO D'ACQUA (ACQUASCOOTER o JET SKI)
Prescrizioni generali

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attività di locazione di moto d'acqua, presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività con la pertinente documentazione allegata, secondo le modalità indicate all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021, in formato telematico all'indirizzo pec cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it. Gli stessi dovranno altresì osservare quanto previsto ai commi 2 e 3 del precedente art. 7.
2. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 10
MOTO D'ACQUA (ACQUASCOOTER o JET SKI)
Requisiti e condizioni

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39 comma 1, lettera a), del Codice della nautica da diporto, per la condotta delle moto d'acqua e mezzi simili è richiesto il possesso della patente nautica e aver compiuto almeno 18 (diciotto) anni di età. L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione assume la responsabilità per l'incauto affidamento di moto d'acqua a persone in difetto del suddetto requisito.
2. Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non può superare quello stabilito dal certificato di omologazione ovvero dalla dichiarazione di conformità CE.

Articolo 11
MOTO D'ACQUA (ACQUASCOOTER o JET SKI)
Limiti e divieti

1. Salvo che non sia espressamente vietato, al conduttore di moto d'acqua è consentito:
 - a) durante la stagione balneare:
 - il varo, l'alaggio, la partenza e l'arrivo dai porti e dagli approdi del Circondario marittimo, ad eccezione dei porti di Pozzuoli e Baia, nonché dai corridoi di lancio, a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
 - b) al di fuori della stagione balneare:
 - il varo, l'alaggio, la partenza e l'arrivo dai porti e dagli approdi del Circondario marittimo, ad eccezione dei porti di Pozzuoli e Baia, nonché da qualsiasi punto della costa, a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa di cui al precedente art. 3 comma 1.
2. Se la moto d'acqua opera in qualità di battello di servizio (c.d. "*tender*") di altra unità da diporto, può navigare alle condizioni previste dall'art. 56 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto ed entro il raggio di un miglio dall'unità al cui servizio è posta.
3. Fermo restando quanto sopra disposto, è vietato condurre la moto d'acqua:
 - a) per gareggiare in velocità;
 - b) per trainare lo sciatore nautico, il paracadutista ascensionale, il galleggiante gonfiabile (c.d. *banana-boat* e simili), per lo *snorkeling* ed in genere per esercitare il traino di cose o persone salvo espressa autorizzazione dell'Autorità competente;
 - c) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, per seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, dalle unità trainanti sciatori nautici, dalle unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, dalle persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della moto d'acqua di scansare in

sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare ed evitare incidenti;

d) tenendo a bordo taniche di carburante;

e) per navigare:

- in condizioni meteo-marine non favorevoli;
- nei porti e negli approdi del Circondario marittimo di Pozzuoli, ad eccezione di quanto stabilito nel comma 1 lett. a) e b) del presente articolo;
- a distanza dalla costa inferiore a quella prescritta al precedente art. 3 comma 1;
- a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri 500 (cinquecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;
- a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
- a distanza superiore a un miglio dalla costa ovvero dall'unità madre al cui servizio è la moto d'acqua stessa è posta in qualità di battello di servizio ("*tender*");
- nel periodo notturno;
- negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 50 (cinquanta) dalla costa;
- oltre i limiti previsti dalla relativa categoria di progettazione CE;
- durante la stagione balneare, nella fascia riservata alla balneazione;
- nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.

4. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione da parte delle moto d'acqua è consentita tramite l'utilizzo dei corridoi di lancio. Al di fuori della stagione balneare, in mancanza di corridoi di lancio, le moto d'acqua possono partire o atterrare dalla/alla spiaggia seguendo una rotta perpendicolare alla linea di costa, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti e verificando l'eventuale presenza di bagnanti.

5. I limiti suddetti non esonerano il conduttore della moto d'acqua dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione, da tenersi osservando le norme contenute nella Colreg 72, deve essere condotta altresì con ulteriore diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 12

MOTO D'ACQUA (ACQUASCOOTER o JET SKI)

Dispositivi di sicurezza

- 1.** La moto d'acqua deve essere dotata di acceleratore a graduale ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto automatico del motore in caso di caduta del conduttore. Quest'ultimo deve essere installato sul natante ed agganciato al conduttore; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di blocca- sterzo con ritorno automatico.
- 2.** Durante la navigazione, le persone a bordo non devono compromettere la stabilità del mezzo né assumere posizioni di guida scorrette.
- 3.** Oltre alle prescrizioni dettate nel presente articolo, l'operatore commerciale che effettua la locazione della moto d'acqua deve munire i mezzi in dotazione di un apposito congegno di spegnimento a distanza, da utilizzare nel caso in cui il conducente osservi una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione.

Articolo 13

MOTO D'ACQUA (ACQUASCOOTER o JET SKI)

Dotazioni di salvataggio

- 1.** Il conduttore della moto d'acqua e le persone imbarcate devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (ex art. 54 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto).

Articolo 14
TAVOLA A VELA (WINDSURF)
Prescrizioni generali

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attività di locazione di tavole a vela, presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività con la pertinente documentazione allegata, secondo le modalità indicate all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021, in formato telematico all'indirizzo pec cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it.
2. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 15
TAVOLA A VELA (WINDSURF)
Requisiti e condizioni, divieti e limiti

1. Le tavole a vela non possono essere affidate a persone di età inferiore a 14 (quattordici) anni. L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione assume la responsabilità per l'incauto affidamento di tavole a vela a persone in difetto dei suddetti requisiti. Tuttavia, in analogia a quanto previsto dall'art. 39, comma 4 del Codice della nautica da diporto, si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione.
2. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentita tramite l'utilizzo dei corridoi di lancio ovvero, in mancanza, seguendo una rotta perpendicolare alla linea di costa con vela abbassata. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di due conduttori contemporaneamente, di cui uno in partenza ed uno in atterraggio. Il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti e/o lesioni a terzi.
3. La navigazione è consentita esclusivamente in orario diurno e con condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza della tavola a vela ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.
4. Oltre al divieto di utilizzo della tavola a vela al di fuori del limite di cui all'art. 27, comma 3 lett. c), del Codice della nautica da diporto, con la tavola a vela è vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere e le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola a vela di scansare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare, evitare incidenti o pericoli alla propria incolumità;
 - c) navigare:
 - in condizioni meteo-marine non favorevoli e con venti rafficati;
 - a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri 500 (cinquecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - nel periodo notturno;
 - negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 50 (cinquanta) dalla costa;
 - durante la stagione balneare, nella fascia riservata alla balneazione;
 - nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o alla balneazione e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
5. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi

ricadenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli, al conduttore della tavola a vela è fatto divieto di navigare all'interno dei porti e degli approdi, nonché nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti e dagli approdi stessi.

6. I limiti suddetti non esonerano il conduttore della tavola a vela dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione, da tenersi osservando le norme contenute nella Colreg 72, deve essere condotta altresì con ulteriore diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 16 **TAVOLA A VELA (WINDSURF)** **Dotazioni di sicurezza**

1. La tavola a vela può essere utilizzata da una sola persona. L'eventuale persona trasportata deve, al pari del conduttore, indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (ex art. 54 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto).

Articolo 17 **TAVOLA CON AQUILONE (KITESURF)** **Prescrizioni generali**

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attività di locazione di tavole con aquilone (*kitesurf*), presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività con la pertinente documentazione allegata, secondo le modalità indicate all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021, in formato telematico all'indirizzo pec cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it.
2. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 18 **TAVOLA CON AQUILONE (KITESURF)** **Requisiti e condizioni**

1. L'uso del *kitesurf* è vietato ai minori di 16 (sedici) anni di età. L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione assume la responsabilità per l'incauto affidamento di tavole con aquilone a persone in difetto dei suddetti requisiti. Tuttavia, in analogia a quanto previsto dall'art. 39, comma 4 del Codice della nautica da diporto, si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione.
2. La navigazione è consentita esclusivamente in orario diurno e con condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza della tavola con aquilone ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.
3. L'utilizzatore del *kitesurf* deve:
 - a) munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
 - b) assicurarsi che il *kitesurf* sia dotato di sistema per lo sgancio rapido di emergenza (simile a quello in uso per lo sci nautico) che, permettendo l'apertura dell'ala e quindi di "sventarla" con l'effetto di depotenziarla, consenta al conduttore l'arresto e lo sganciamento del mezzo nonché di abbandonarlo in caso di necessità;
 - c) indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è effettivamente svolta, nonché un idoneo casco protettivo.
4. È obbligatorio collegare le cime (cd. linee) solo al momento della partenza nonché di scollegarle al momento dell'atterraggio.
5. Se si lascia il *kitesurf* incustodito, il possessore ovvero l'utilizzatore deve avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sulla barra di controllo (boma).

Articolo 19
TAVOLA CON AQUILONE (KITESURF)
Divieti e limiti

1. Con il *kitesurf* è vietato:

- a)** gareggiare in velocità;
- b)** al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola con aquilone di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare, evitare incidenti o pericoli alla propria incolumità;
- c)** esercitare l'attività:
 - in condizioni meteo-marine non favorevoli e con venti rafficati;
 - a distanza dalla costa inferiore a quella prescritta al precedente art. 3 comma 1;
 - a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri 500 (cinquecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - nel periodo notturno;
 - negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 50 (cinquanta) dalla costa;
 - durante la stagione balneare, nella fascia riservata alla balneazione;
 - nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o alla balneazione e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.

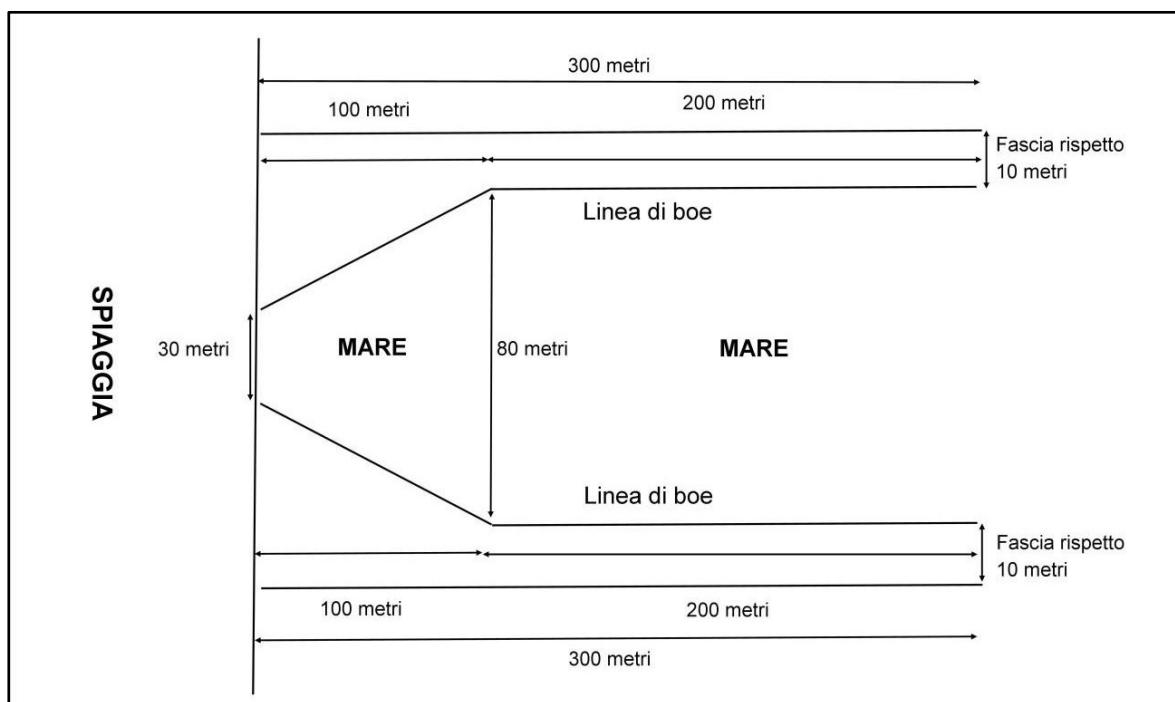
- 2.** Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio di cui al successivo articolo 21. Al di fuori della stagione balneare, in mancanza di corridoi di lancio, le tavole con aquilone possono partire o atterrare dalla/alla spiaggia seguendo una rotta perpendicolare alla linea di costa, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti e verificando l'eventuale presenza di bagnanti.
- 3.** Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli, al conduttore della tavola con aquilone è fatto divieto di navigare all'interno dei porti e degli approdi, nonché nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti e dagli approdi stessi.
- 4.** I limiti suddetti non esonerano il conduttore della tavola con aquilone dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione, da tenersi osservando le norme contenute nella Colreg 72, deve essere condotta altresì con ulteriore diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 20
TAVOLA CON AQUILONE (KITESURF)
Regole per prevenire gli abbordi in mare

- 1.** Quando due tavole con aquilone navigano con rotta di collisione (rilevamento costante e distanza decrescente), quella sopravento deve dare la precedenza sollevando il *kite*, e quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il *kite*.
- 2.** Quando due tavole con aquilone procedono nella stessa direzione, quella sopravento deve dare la precedenza a quella sottovento sollevando il *kite* e rallentando.
- 3.** Quando una tavola con aquilone incrocia un'unità a vela deve dare la precedenza, a prescindere dalle mure, sollevando il *kite* e rallentando l'andatura.
- 4.** Nella conduzione della tavola con aquilone deve essere tenuta una diligente condotta che non comprometta la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 21
TAVOLA CON AQUILONE (KITESURF)
Corridoi di lancio, partenza e arrivo a terra, regole di condotta

1. Il corridoio di lancio destinato esclusivamente al *kitesurf* deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) la larghezza iniziale in corrispondenza della linea di costa - fronte spiaggia - deve essere almeno di 30 (trenta) metri e tende ad ampliarsi - simmetricamente su entrambi i lati - sino a raggiungere, a 100 (cento) metri di distanza dalla costa, un'ampiezza di 80 (ottanta) metri. L'ampiezza di 80 (ottanta) metri rimane costante nel secondo tratto verso il largo esteso per ulteriori 200 (duecento) metri;
 - b) devono essere delimitati lateralmente, fino alla distanza di 300 (trecento) metri dalla spiaggia, da due linee di boe di colore arancione ove ciascun gavitello è disposto ad una distanza massima di 20 (venti) metri dall'altro;
 - c) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia, l'ultimo gavitello esterno (sia destro che sinistro) posto al limite della linea dei 300 (trecento) metri:
 - è di colore arancione ed ha un diametro di 80 (ottanta) centimetri (con l'indicazione del nome del titolare e il numero di autorizzazione);
 - è affiancato esternamente da un gavitello di colore nero, dalle medesime dimensioni di cui al punto precedente, il quale riporta la seguente dicitura in lingua *italiana, inglese, francese e tedesco*: "**CORRIDOIO RISERVATO AI KITESURF - VIETATA OGNI ALTRA ATTIVITÀ**". Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello di dimensione di almeno cm 80x80 e carattere di almeno 5 cm, collocato sulla battigia all'ingresso del corridoio;
 - d) per ragioni di sicurezza dei conduttori delle tavole con aquilone e delle persone impegnate in attività connesse con gli usi del mare in zone adiacenti a quelle delimitate secondo le disposizioni contenute nel presente articolo, sono individuate due fasce di rispetto la cui ampiezza pari a metri 10 (dieci) è misurata, su entrambi i lati, a partire dal margine più esterno, nel secondo tratto di duecento metri verso mare del corridoio stesso;
 - e) tali fasce di sicurezza devono essere individuate da gavitelli di colore giallo, ad una distanza massima l'uno dall'altro di metri 20 (venti).
2. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda ai precedenti articoli 5 e 6.
3. Nei corridoi di lancio di cui al presente articolo è vietata ogni altra attività diversa dalla navigazione con *kitesurf*.
4. Il soggetto autorizzato dall'Ente gestore competente alla realizzazione del corridoio di lancio è responsabile del corretto posizionamento delle boe e dei corpi morti - segnaletica compresa - in base alle istruzioni sopra indicate ed alla rappresentazione grafica esemplificativa di seguito riportata:



5. Regole di condotta:
 - a) la partenza e il rientro devono avvenire con la tecnica del "*body drag*" (farsi trascinare dall'aquilone)

- con il corpo in acqua fino ad una distanza di cento metri dalla battigia);
- b) nei 100 (cento) metri sopracitati è consentito il transito di un *kitesurf* per volta, con diritto di precedenza all'unità in fase di rientro;
 - c) l'impiego del corridoio è limitato alle manovre di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

Articolo 22
TAVOLA SOSPINTA DAL MOTO ONDOSI
(SURF, BODYSURF, BODYBOARD)
Prescrizioni generali

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attività di locazione di tavole sospinte dal moto ondoso presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività con la pertinente documentazione allegata, secondo le modalità indicate all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021, in formato telematico all'indirizzo pec cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it.
2. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 23
TAVOLA SOSPINTA DAL MOTO ONDOSI
(SURF, BODYSURF, BODYBOARD)
Requisiti e condizioni, divieti e limiti

1. Le tavole sospinte dal moto ondoso non possono essere affidate a persone di età inferiore a 16 (sedici) anni. L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione assume la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone in difetto dei suddetti requisiti. Tuttavia, in analogia a quanto previsto dall'art. 39, comma 4 del Codice della nautica da diporto, si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione.
2. La condotta della tavola sospinta dal moto ondoso è vietata:
 - a) in condizioni meteo-marine non favorevoli;
 - b) a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri 500 (cinquecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - c) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - d) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola sospinta dal moto ondoso di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare, evitare incidenti o pericoli alla propria incolumità;
 - e) a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - f) durante la stagione balneare, nella fascia riservata alla balneazione salvo quanto previsto al successivo articolo 24 in materia di zone dedicate;
 - g) nel periodo notturno;
 - h) negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 50 (cinquanta) dalla costa;
 - i) nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o alla balneazione e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
3. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli, al conduttore della tavola sospinta dal moto ondoso è fatto divieto di navigare all'interno dei porti e degli approdi, nonché nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti e dagli approdi stessi.
4. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla

balneazione da parte delle tavole sospinte dal moto ondoso è consentita tramite l'utilizzo dei corridoi di lancio ovvero, in mancanza, seguendo una rotta perpendicolare alla linea di costa, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti e verificando la presenza di eventuali bagnanti.

5. I divieti suddetti non esonerano il conduttore della tavola sospinta dal moto ondoso dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente.

Articolo 24
TAVOLA SOSPINTA DAL MOTO ONDO
(SURF, BODYSURF, BODYBOARD)
Zone dedicate

1. Il divieto di cui all'articolo 23, comma 2 lett. f), non si applica all'interno delle zone demaniali marittime destinate, con provvedimento dell'Ente gestore competente, all'esercizio esclusivo dell'attività nautica in questione.
2. Tali zone devono essere delimitate e indicate in maniera riconoscibile, attraverso apposite boe e idonea cartellonistica, da cui risulti chiaramente che all'interno delle stesse è interdetta, per motivi di sicurezza, ogni altra attività nautica e balneare diversa da quella di che trattasi.

Articolo 25
SCI NAUTICO
Prescrizioni generali

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono esercitare lo sci nautico presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività con la pertinente documentazione allegata, secondo le modalità indicate all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021, in formato telematico all'indirizzo pec cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it.
2. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa dell'unità trainante deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 26
SCI NAUTICO
Requisiti e condizioni

1. Oltre ai requisiti ed alle condizioni previsti dal D.M. 26.01.1960 e ss.mm.ii. richiamato in preambolo, nell'esercizio dell'attività di sci nautico si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) il conduttore dell'unità trainante deve essere munito di patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del propulsore installato a bordo dell'unità trainante e deve aver compiuto almeno 18 (diciotto) anni di età;
 - b) il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare lo sciatore durante il traino. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
 - c) lo sciatore deve aver compiuto almeno 16 (sedici) anni di età e deve indossare, durante lo svolgimento dello sci nautico, un giubbotto di salvataggio omologato. L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione assume la responsabilità per l'incauto affidamento degli sci a persone in difetto dei suddetti requisiti;
 - d) sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato agli sciatori trainati, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
2. Oltre alle dotazioni di sicurezza e di salvataggio previste nel D.M. 26.01.1960 e nel Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto e a prescindere dalla distanza dalla costa, a bordo dell'unità

trainante deve essere sempre disponibile:

- a) un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso;
 - b) una gaffa;
 - c) per eventuale necessità di ogni sciatore trainato, un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri.
3. Ai fini della valutazione della idoneità del sistema di aggancio e rimorchio nonché dello specchio retrovisore convesso di cui all'art. 2, lett. c), del citato D.M. 26.01.1960 e ss.mm.ii, valgono le seguenti disposizioni:
- a) un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza;
 - b) uno specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale dello sciatore trainato in qualunque condizione di traino.

Articolo 27 SCI NAUTICO Divieti e limiti

1. Oltre a quanto previsto dal D.M. 26.01.1960 e ss.mm.ii., ai fini dell'esercizio dello sci nautico è vietato:
- a) gareggiare in velocità;
 - b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed allo sciatore nautico di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare, evitare incidenti o pericoli alla propria incolumità;
 - c) navigare e sciare:
 - in condizioni meteo-marine non favorevoli;
 - a distanza dalla costa inferiore a quella prescritta al precedente art. 3 comma 1;
 - a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri 500 (cinquecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - nel periodo notturno;
 - negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 50 (cinquanta) dalla costa;
 - durante la stagione balneare, nella fascia riservata alla balneazione;
 - nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o alla balneazione vietate e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli, è fatto divieto di esercitare l'attività di sci nautico all'interno dei porti e degli approdi, nonché nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti e dagli approdi stessi.
3. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione da parte delle unità trainanti è consentita tramite l'utilizzo dei corridoi di lancio. Al di fuori della stagione balneare, in mancanza di corridoi di lancio, le unità trainanti possono partire o atterrare dalla/alla spiaggia seguendo una rotta perpendicolare alla linea di costa, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti e verificando l'eventuale presenza di bagnanti.
4. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dell'unità trainante dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione, da tenersi osservando le norme contenute nella Colreg 72, deve essere condotta altresì con ulteriore diligenza e

cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 28

PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Prescrizioni generali

1. L'attività disciplinata nel presente articolo e negli articoli successivi è soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza in materia di sci nautico, di cui al D.M. 26.01.1960 e ss.mm.ii., cui si rimanda, anche per gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione, giacché attività assimilata in base alla Circolare n. 254, serie II, titolo "*Demanio marittimo*" datata 19.07.1989 dell'allora Ministero della Marina mercantile.
2. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono esercitare il paracadutismo ascensionale presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività con la relativa documentazione allegata, secondo le modalità indicate all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021, in formato telematico all'indirizzo pec cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 29

PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Requisiti e condizioni

1. Oltre ai requisiti ed alle condizioni previsti dal D.M. 26.01.1960 e ss.mm.ii., nell'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale si osservano le ulteriori seguenti disposizioni:
 - a) il conduttore dell'unità trainante deve essere munito di patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del propulsore installato a bordo dell'unità trainante e deve aver compiuto almeno 18 (diciotto) anni di età;
 - b) il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il paracadutista durante il traino. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
2. L'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello in grado di far decollare ed appontare il paracadutista sulla predetta piattaforma.
3. Salvo il caso di unità attrezzata sin dall'origine con i dispositivi di cui al precedente comma 2, l'adeguamento successivo di unità esistente mediante l'aggiunta degli stessi rientra nella previsione di cui all'art. 51, comma 3, o 87, comma 1 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto.
4. Fatti salvi i divieti di cui al successivo art. 30, le fasi di decollo e appontaggio devono avvenire, soltanto nelle zone di mare consentite navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento.
5. Fermi restando i divieti di cui al successivo art. 30, durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia prioritariamente riservata alla balneazione, da parte dell'unità preposta al traino del paracadute, è possibile all'interno dei corridoi di lancio, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi, ovvero a remi in mancanza dei predetti corridoi. Al di fuori della stagione balneare, la partenza ed il rientro dell'unità a motore impiegata per il traino deve avvenire, di norma, in linea perpendicolare al profilo di costa e in zone non frequentate da bagnanti.
6. Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante e il paracadutista deve essere non inferiore a metri 12 (dodici), salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante.

7. La distanza laterale tra l'imbarcazione trainante e qualsiasi altra unità in zona deve essere superiore alla distanza lineare del complesso "*cavo-paracadute*" trainato e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
8. Il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 (centoventi) piedi (pari a 36,30 metri).
9. L'unità impegnata nell'attività di traino può trainare soltanto un paracadute omologato per l'utilizzo simultaneo di massimo due persone e non può svolgere contemporaneamente altra attività.
10. Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alle persone in attività di paracadutismo, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
11. L'unità trainante deve essere munita delle dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto e, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima, secondo i parametri di cui al precedente art. 26, comma 3;
 - b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M. n. 279/1988 e ss.mm.ii.;
 - d) una gaffa;
 - e) per eventuale necessità di ogni paracadutista trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri;
 - f) di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
12. Durante lo svolgimento della predetta attività, il paracadutista, il quale deve possedere almeno 16 (sedici) anni di età, è tenuto ad indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata. L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione assume la responsabilità nel caso di esercizio dell'attività con persone in difetto dei suddetti requisiti.
13. Il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organismi tecnici e l'imbragatura deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta di liberare immediatamente il trainato in caso di necessità.
14. Quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.

Articolo 30 **PARACADUTISMO ASCENSIONALE** **Divieti e limiti**

1. Durante l'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale è vietato:
 - a) gareggiare in velocità con altra unità;
 - b) sorvolare qualsiasi tipo di unità, gli assembramenti di persone e le spiagge durante la stagione balneare;
 - c) il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
 - d) seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, altre unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante di scansare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare, evitare incidenti o pericoli alla propria incolumità;
 - e) navigare:
 - in condizioni meteo-marine non favorevoli;
 - a distanza dalla costa inferiore a quella prescritta al precedente art. 3 comma 1;
 - a distanza inferiore a metri trecento da navi mercantili o galleggianti (metri 500 (cinquecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque

installazione fissata o ancorata al fondo marino;

- nel periodo notturno;
 - negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 50 (cinquanta) dalla costa;
 - durante la stagione balneare, nella fascia riservata alla balneazione;
 - nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli, è fatto divieto di esercitare l'attività di paracadutismo ascensionale all'interno dei porti e degli approdi, nonché nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti e dagli approdi stessi.
3. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dell'unità trainante dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione, da tenersi osservando le norme contenute nella Colreg 72, deve essere condotta altresì con ulteriore diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 31

TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI

("BANANA BOAT", PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI, "FLYFISH" E SIMILARI)

Prescrizioni generali

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono esercitare attività di traino di galleggianti gonfiabili presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività con la relativa documentazione allegata, secondo le modalità indicate all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021, in formato telematico all'indirizzo pec cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it.
2. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 32

TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI

("BANANA BOAT", PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI, "FLYFISH" E SIMILARI)

Requisiti e condizioni

1. Il conduttore dell'unità utilizzata per il traino deve essere in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del Codice della nautica da diporto e deve aver compiuto almeno 18 (diciotto) anni di età.
2. Inoltre, il conduttore dell'unità utilizzata per il traino deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare i trasportati presenti sul galleggiante trainato. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
3. Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza tale, secondo una valutazione oggettiva del rischio compiuta dal conduttore dell'unità trainante, da non provocare cadute a mare da parte dei trasportati presenti sul galleggiante trainato o lesioni agli stessi.
4. L'unità trainante deve essere munita delle dotazioni di sicurezza previste all'art. 54 e all'Allegato V al Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto e, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima secondo i parametri di cui al precedente art. 26, comma 3;
 - b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;

- c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al D.M. 279/1988 e ss.mm.ii.;
 - d) di una gaffa;
 - e) per eventuale necessità di ogni persona trainata con il galleggiante gonfiabile, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;
 - f) di un apparato VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
5. L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente un'altra attività nautica.
 6. Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alle persone a bordo del galleggiante trainato, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
 7. Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato devono aver compiuto almeno 14 (quattordici) anni di età e sono tenuti ad indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione assume la responsabilità in caso di esercizio dell'attività con persone in difetto dei suddetti requisiti.
 8. La distanza tra l'unità trainante ed il galleggiante gonfiabile trainato non deve essere mai inferiore a metri 12 (dodici), durante le fasi di esercizio.
 9. Ogni unità può trainare non più di un galleggiante gonfiabile anche se pluriposto.
 10. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione da parte dell'unità utilizzata per il traino è consentito tramite i corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un convoglio per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti.
 11. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità trainante il galleggiante gonfiabile può effettuare la partenza da riva, l'attività di traino ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti o altra unità, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
 12. La distanza di sicurezza laterale tra l'unità trainante ed altri mezzi nautici eventualmente presenti in zona, deve essere superiore alle dimensioni lineari del complesso (cavo - galleggiante gonfiabile) trainato e comunque non inferiore a metri 20 (venti).

Articolo 33

TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI

("BANANA BOAT", PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI, "FLYFISH" E SIMILARI)

Divieti e limiti

1. Durante l'esercizio dell'attività di traino di galleggianti gonfiabili è vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed al galleggiante gonfiabile trainato di scansare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare, evitare incidenti o pericoli alla propria incolumità;
 - c) navigare:
 - in condizioni meteo-marine non favorevoli;
 - a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri 500 (cinquecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - a distanza inferiore a metri 300 (trecento) dalle spiagge, dalle scogliere basse, da scogliere e

- coste rocciose a picco sul mare;
 - a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - nel periodo notturno;
 - negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 50 (cinquanta) dalla costa;
 - insieme ad altre unità con una distanza laterale tra i mezzi inferiore a metri 20 (venti);
 - durante la stagione balneare, nella fascia riservata alla balneazione;
 - nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o alla balneazione e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
2. È vietato impiegare la moto d'acqua per esercitare l'attività di traino di galleggianti gonfiabili.
 3. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli, è fatto divieto di esercitare l'attività di traino di galleggianti gonfiabili all'interno dei porti e degli approdi, nonché nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti e dagli approdi stessi.
 4. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dell'unità trainante dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione, da tenersi osservando le norme contenute nella Colreg 72, deve essere condotta altresì con ulteriore diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 34 JETLEV FLYER Prescrizioni generali

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono esercitare attività di locazione di *Jetlev Flyer* presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività con la pertinente documentazione allegata, secondo le modalità indicate all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021, in formato telematico all'indirizzo pec cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it.
2. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 35 JETLEV FLYER Requisiti e condizioni

1. L'attività di *Jetlev Flyer* è svolta entro i limiti consentiti dalla categoria di progettazione prescritta ai sensi degli artt. 6 e seguenti del Codice della nautica da diporto e del relativo Allegato II e comunque in presenza di condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza del *Jetlev Flyer* ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.
2. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l'utilizzatore-conduttore del *Jetlev Flyer* deve:
 - a) essere titolare di patente nautica ai sensi dell'art. 39, comma 1 lettera a) del Codice della nautica da diporto;
 - b) rispettare le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
 - c) indossare una cintura di salvataggio omologata, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, conforme alla vigente normativa, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui l'attività è svolta.
3. L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione assume la responsabilità per l'incauto affidamento

del *Jetlev Flyer* a persone in difetto dei suddetti requisiti.

4. Durante lo stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio facendosi spingere, dall'unità *jet* allacciata alle spalle del conduttore, mantenendo il corpo in acqua sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita a mente del successivo articolo 36. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un utilizzatore - conduttore del *Jetlev Flyer* per volta. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
5. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, la partenza da riva ed il rientro a terra possono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti, con le modalità specificate al comma precedente sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita a mente del successivo articolo 36 ed usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

Articolo 36 JETLEV FLYER Divieti e limiti

1. Nell'esercizio dell'attività di che trattasi, è vietato utilizzare il *Jetlev Flyer*:
 - a) per gareggiare in velocità;
 - b) per elevarsi in altezza oltre il limite massimo di utilizzo stabilito in metri 10 (dieci) dalla superficie acqua;
 - c) in condizioni meteo-marine non favorevoli;
 - d) nel periodo notturno;
 - e) a distanza inferiore a metri 400 (quattrocento) dalla costa;
 - f) a distanza superiore a un miglio dalla costa, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lettera c), del Codice della nautica da diporto ovvero dalla unità madre ai sensi dell'art. 56 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto;
 - g) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, per seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente all'utilizzatore del *Jetlev Flyer* di scansare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare, evitare incidenti o pericoli alla propria incolumità;
 - h) a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri 500 (cinquecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - i) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - j) durante la stagione balneare, nella fascia riservata alla balneazione;
 - k) nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o alla balneazione e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli, è fatto divieto di esercitare l'attività di *Jetlev Flyer* all'interno dei porti e degli approdi, nonché nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti e dagli approdi stessi.
3. I limiti suddetti non esonerano l'utilizzatore del *Jetlev Flyer* dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore del *Jetlev Flyer* deve adottare diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.
4. In caso di svolgimento dell'attività in parola all'interno di specchio acqueo assentito in concessione dall'Ente gestore competente, l'esercizio della medesima può essere svolto in deroga ai divieti di cui al precedente comma 1, lettere e) ed f).

Articolo 37
FLYBOARD
Prescrizioni generali

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono esercitare attività di locazione di *Flyboard* presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività con la pertinente documentazione allegata, secondo le modalità indicate all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021, in formato telematico all'indirizzo pec cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it.
2. La cessione in uso a terzi del solo apparato *jet* vincolato agli arti inferiori dell'utilizzatore, non munito di dispositivi di gestione autonoma dei comandi della relativa moto d'acqua, configura ipotesi di noleggio del *Flyboard*, con conseguente applicazione della relativa disciplina, salvo che il conduttore della moto d'acqua non dimostri che la cessione è avvenuta a titolo meramente amichevole.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 38
FLYBOARD
Requisiti e condizioni

1. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l'utilizzatore del *Flyboard*:
 - a) deve essere titolare di patente nautica ai sensi dell'art. 39, comma 1 lettera a) del Codice della nautica da diporto, fatto salvo il caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo. In tale evenienza non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica;
 - b) rispetta le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
 - c) deve indossare una cintura di salvataggio omologata, conforme alla vigente normativa, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui l'attività è svolta.
2. Nel caso in cui sia il conduttore della moto d'acqua a mantenere la condotta della stessa, gestendone i relativi comandi, fermo restando per il medesimo l'obbligo di patente nautica ai sensi dell'art. 39, comma 1 lettera a) del Codice della nautica da diporto, l'utilizzatore del *Flyboard* deve aver compiuto almeno gli anni 16 (sedici) di età, e indossare una cintura di salvataggio omologata ai sensi del precedente comma 1, lettera c).
3. L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione assume la responsabilità per l'incauto affidamento del *Flyboard* a persone in difetto dei suddetti requisiti.
4. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio facendosi spingere, dagli ugelli idrogetto dell'unità *jet* vincolati agli arti inferiori dell'utilizzatore/conduttore, mantenendo il corpo in acqua sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita a mente del successivo articolo 39. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un utilizzatore-conduttore del *Flyboard* per volta. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
5. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, la partenza da riva ed il rientro a terra possono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti, con le modalità specificate al comma precedente, sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita a mente del successivo articolo 39 ed usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
6. In caso di locazione, oltre alle prescrizioni di cui agli articoli in questione, il *Flyboard* deve essere dotato di congegno di spegnimento a distanza che il locatore o l'impresa di locazione deve azionare ogni qual volta il conduttore-locatario mantenga una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e la sicurezza della vita umana in mare, propria o di altri.

Articolo 39
FLYBOARD
Divieti e limiti

1. Nell'esercizio dell'attività di che trattasi, è vietato utilizzare il *Flyboard*:
 - a) per gareggiare in velocità;
 - b) per elevarsi in altezza oltre il limite massimo di utilizzo stabilito in metri 10 (dieci) dalla superficie acqua;
 - c) in condizioni meteo-marine non favorevoli;
 - d) nel periodo notturno;
 - e) a distanza inferiore a metri 400 (quattrocento) dalla costa;
 - f) a distanza superiore a un miglio dalla costa, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lettera c) del Codice della nautica da diporto ovvero dalla unità madre ai sensi dell'art. 56 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto;
 - g) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente all'utilizzatore del *Flyboard* di scansare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare, evitare incidenti o pericoli alla propria incolumità;;
 - h) a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri 500 (cinquecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - i) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - j) durante la stagione balneare, nella fascia riservata alla balneazione;
 - k) nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o alla balneazione e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli, è fatto divieto di esercitare l'attività di *Flyboard* all'interno dei porti e degli approdi, nonché nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti e dagli approdi stessi.
3. I limiti suddetti non esonerano l'utilizzatore del *Flyboard* dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore del *Flyboard* usa diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.
4. In caso di svolgimento dell'attività di che trattasi all'interno di specchio acqueo assentito in concessione dall'Ente gestore competente, l'esercizio della medesima può essere svolto in deroga ai divieti di cui al precedente comma 1, lettere e) ed f).

Articolo 40
“SNORKELING TRAINATO”, “RAY-BOARD”, “SEAFLY”, “SUB-WING” O “SURFERBOARD”
Prescrizioni generali

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono esercitare attività di “*snorkeling trainato*”, “*ray-board*”, “*seafly*”, “*sub-wing*” o “*surferboard*” presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività con la relativa documentazione allegata, secondo le modalità indicate all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021, in formato telematico all'indirizzo pec cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it.
2. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla

copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 41

“SNORKELING TRAINATO”, “RAY-BOARD”, “SEAFLY”, “SUB-WING” O “SURFERBOARD”

Requisiti e condizioni

1. Il conduttore del natante da diporto utilizzato per il traino:
 - a) deve essere in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del Codice della nautica da diporto e deve aver compiuto almeno 18 (diciotto) anni d'età;
 - b) deve essere assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il nuotatore trainato. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
2. Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza adeguata in base ad una valutazione oggettiva del rischio da parte del conduttore dell'unità trainante.
3. Il natante trainante deve essere munito delle dotazioni di sicurezza previste dall'art. 54 e nell'allegato V del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto nonché, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima, secondo i parametri di cui al precedente art. 26, comma 3;
 - b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al D.M. 279/1988 e s.m.i.;
 - d) di una gaffa;
 - e) per eventuale necessità del nuotatore trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 30 (trenta) metri;
 - f) di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
4. L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività nautiche.
5. La propulsione del natante a motore deve essere ad idrogetto oppure con elica ingabbiata in modo tale da impedire il contatto dell'elica con il soggetto trainato.
6. La distanza tra il mezzo nautico trainante ed il bagnante trainato non deve essere mai inferiore a metri 10 (dieci) né superiore a metri 30 (trenta) durante le fasi di esercizio. Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alla persona trainata, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
7. Durante lo svolgimento dell'attività, l'unità trainante deve esporre il segnale di cui all'art. 130 del D.P.R. 1639/1968.
8. Ogni unità può trainare esclusivamente un praticante lo *snorkeling* per volta, il quale deve aver compiuto almeno 18 (diciotto) anni di età.
9. L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione assume la responsabilità nel caso di esercizio dell'attività con persone in difetto dei suddetti requisiti.
10. Nelle zone frequentate da bagnanti o riservate alla balneazione, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti.
11. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità trainante il nuotatore può effettuare la partenza da riva, l'attività di traino ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti o altra unità, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

Articolo 42

“SNORKELING TRAINATO”, “RAY-BOARD”, “SEAFLY”, “SUB-WING” O “SURFERBOARD”

Divieti e limiti

1. Durante l'esercizio dell'attività di *“snorkeling trainato”, “ray-board”, “seafly”, “sub-wing” o “surferboard”* è vietato:

- a) gareggiare in velocità;
 - b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed al nuotatore trainato di scansare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare, evitare incidenti o pericoli alla propria incolumità;
 - c) navigare:
 - in condizioni meteo-marine non favorevoli;
 - a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri 500 (cinquecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - a distanza inferiore a metri 400 (quattrocento) dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri 300 (trecento) da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - nel periodo notturno;
 - negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 50 (cinquanta) dalla costa;
 - durante la stagione balneare, nella fascia riservata alla balneazione;
 - nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o alla balneazione e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
2. Inoltre, per lo svolgimento dell'attività in parola, è fatto divieto:
- a) di impiegare la moto d'acqua;
 - b) di utilizzare apparecchi ausiliari di respirazione da parte del soggetto trainato.
3. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli, è fatto divieto di esercitare l'attività di *"snorkeling trainato"*, *"ray-board"*, *"seafly"*, *"sub-wing"* o *"surferboard"* all'interno dei porti e degli approdi, nonché nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti e dagli approdi stessi.
4. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dell'unità trainante dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione, da tenersi osservando le norme contenute nella Colreg 72, deve essere condotta altresì con ulteriore diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 43 **SUP (Stand Up Paddle) – Tavole a remi** **Prescrizioni generali**

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono esercitare attività di *SUP (stand up paddle)* presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività con la relativa documentazione allegata, secondo le modalità indicate all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021, in formato telematico all'indirizzo pec cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it.
2. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 44
SUP (Stand Up Paddle) – Tavole a remi
Requisiti e condizioni

1. L'età minima per la conduzione delle tavole a remi (SUP) è di 14 (quattordici) anni compiuti o di 8 anni se assistiti da soggetti che praticano l'attività di insegnamento. L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione o il soggetto che svolge tali attività di insegnamento, assume la responsabilità per l'incauto affidamento di tavole a remi (SUP) a persone in difetto dei suddetti requisiti.
2. È fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola (SUP), di indossare idonea cintura di salvataggio omologata munita di fischietto, qualora si navighi all'esterno dell'area riservata alla balneazione.
3. La navigazione con tavola a remi (SUP) all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata;
4. Il conduttore di tavola (SUP) dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 (cinque) metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione qualora il mutamento delle condizioni meteo-marine non siano più favorevoli e rendano necessaria/consigliabile tale decisione.
5. La navigazione con tavola SUP nella zona di balneazione deve svolgersi con velocità minima, e comunque compatibile con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.

Articolo 45
SUP (Stand Up Paddle) – Tavole a remi
Divieti e limiti

1. La condotta della tavola a remi (SUP) è vietata:
 - a) in condizioni meteo-marine non favorevoli;
 - b) a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri 500 (cinquecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - c) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - d) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola a remi (SUP) di evitare incidenti o pericoli alla propria incolumità;
 - e) a distanza superiore a 300 (trecento) metri dalla costa;
 - f) nel periodo notturno;
 - g) negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 50 (cinquanta) dalla costa;
 - h) nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o alla balneazione e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli, al conduttore della tavola a remi (SUP) è fatto divieto di navigare all'interno dei porti e degli approdi, nonché nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti e dagli approdi stessi.
3. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione da parte delle tavole sospinte dal moto ondoso è sempre consentita presso un qualsiasi punto dell'arenile di giurisdizione, con l'esclusione delle aree dove vigano divieti espliciti in forza di altri provvedimenti, e comunque in massima sicurezza ad e a debita distanza da bagnanti.
4. I divieti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente.

Articolo 46
SUP (Stand Up Paddle) – Tavole a remi
Zone dedicate

1. Il divieto di cui all'articolo 45, comma 1 lett. e), non si applica all'interno delle zone demaniali marittime destinate, con provvedimento dell'Ente gestore competente, all'esercizio esclusivo dell'attività nautica in questione.
2. Tali zone devono essere delimitate e indicate in maniera riconoscibile, attraverso apposite boe e idonea cartellonistica, da cui risulti chiaramente che all'interno delle stesse è interdetta, per motivi di sicurezza, ogni altra attività nautica e balneare diversa da quella di che trattasi.

Articolo 47
E-BIKE ACQUATICA
Prescrizioni generali

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono esercitare attività di *e-bike* acquatica presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività con la relativa documentazione allegata, secondo le modalità indicate all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021, in formato telematico all'indirizzo pec cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it.
2. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 48
E-BIKE ACQUATICA
Requisiti e condizioni

1. Per la conduzione è richiesta l'età minima di anni 16 (sedici). L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione assume la responsabilità per l'incauto affidamento di *e-bike* acquatica a persone in difetto dei suddetti requisiti.
2. E' fatto obbligo per l'utilizzatore di munirsi di apposita polizza assicurativa prevedendo una idonea copertura per responsabilità civile verso terzi, avendo la competente Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili rilevato la possibilità tecnica di regolare la potenza di erogazione del motore su 7 diversi livelli di assistenza alla pedalata, graduandone via via l'intervento fino ad assicurare quasi interamente la propulsione.
3. E' fatto obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni, predisposto dal soggetto che commercializza il mezzo, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.
4. Durante l'utilizzo deve obbligatoriamente essere indossata una cintura di salvataggio omologata, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione.
5. L'utilizzatore dell'apparecchiatura non è esonerato dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica, tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo impiegato, di mantenersi a distanza di sicurezza maggiori di quelle previste dalla presente ordinanza, in ragione di qualunque circostanza contingente. Deve essere utilizzata diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 49
E-BIKE ACQUATICA
Divieti e limiti

1. L'impiego dell'*e-bike acquatica* è soggetto alle seguenti condizioni:
 - a) solo in ore diurne, con condizioni meteomarine favorevoli;
 - b) fino a 1000 (mille) metri dalla costa.
2. Durante l'esercizio dell'attività di *e-bike* acquatica è vietato:

- a) gareggiare in velocità;
- b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed al nuotatore trainato di scansare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare, evitare incidenti o pericoli alla proprie incolumità;
- c) navigare:
- in condizioni meteo-marine non favorevoli;
 - a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri 500 (cinquecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - distanza inferiore a metri 400 (quattrocento) dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri 300 (trecento) da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - distanza superiore a 1000 (mille) metri dalla costa;
 - nel periodo notturno;
 - negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 50 (cinquanta) dalla costa;
 - oltre 1000 (mille) metri dalla costa;
 - durante la stagione balneare, nella fascia riservata alla balneazione;
 - nelle zone di mare vietate e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
3. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli, è fatto divieto di esercitare l'attività di *e-bike* acquatica all'interno dei porti e degli approdi, nonché nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti e dagli approdi stessi.
4. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione da parte delle *e-bike* è consentita tramite l'utilizzo dei corridoi di lancio. Al di fuori della stagione balneare, in mancanza di corridoi di lancio, le *e-bike* acquatica possono partire o atterrare dalla/alla spiaggia seguendo una rotta perpendicolare alla linea di costa, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti e verificando l'eventuale presenza di bagnanti.

Articolo 50

Unità di soccorso e salvataggio

1. L'operatore commerciale deve sempre tenere pronta all'uso un'idonea unità di salvataggio in grado di prestare velocemente soccorso ai natanti indicati al precedente art. 1 comma 2 lett. a) concessi in locazione, dotata di motore, salvagente anulare, cavo rimorchio, una gaffa ed un ancorotto con almeno 30 (trenta) metri di cavo per far fronte ad interventi di emergenza che dovessero interessare i suddetti natanti.
2. Detta unità è raccomandata quando l'operatore commerciale è anche concessionario o gestore di struttura balneare che loca unicamente natanti da spiaggia ed è già dotato di mezzo di soccorso e salvataggio. La predetta unità, in quest'ultimo caso, qualora il concessionario o il gestore della struttura balneare avesse intenzione di implementarla, sarebbe da intendersi in aggiunta e non in sostituzione del natante a remi adibito a salvataggio per la struttura balneare, prescritto dall'Ordinanza di sicurezza balneare.

Articolo 51

Norme di sicurezza della navigazione per le unità navali in transito nei pressi dei natanti che effettuano attività ludico - diportistiche e ricreative in mare

1. Le unità navali in transito nei pressi dei natanti di cui all'art. 1 comma 2 della presente Ordinanza devono procedere a bassa velocità, prestando massima attenzione, tenendosi a debita distanza dallo stesso, comunque non inferiore a 200 (duecento) metri e adottando altresì eventuali misure aggiuntive suggerite

dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 52

Tutela del mare e prevenzione incendi

1. Nei porti e negli approdi e, in generale, nella zona di mare territoriale ricadente nella giurisdizione del Circondario marittimo di Pozzuoli è vietato:
 - a) versare in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi, comprese le acque di sentina con residui oleosi;
 - b) usare detersivi o detergenti non biodegradabili per il lavaggio delle unità da diporto qualora tale uso comporti lo sversamento in mare di tali sostanze;
 - c) gettare in mare materiale di qualsiasi genere.
2. Gli oli esausti le batterie esauste nonché i rifiuti di bordo dovranno essere conferiti a ditte specializzate nella raccolta, avvalendosi anche degli appositi contenitori all'uopo predisposti dagli Enti competenti e/o concessionari, in rispetto della vigente normativa in materia ambientale.
3. E' vietato alle unità da diporto effettuare travasi e/o conservare a bordo, durante la sosta nei porti e negli approdi del Circondario marittimo di Pozzuoli, carburante in quantitativo superiore a quello contenuto nei serbatoi in dotazione.
4. Durante le operazioni di rifornimento, i mezzi e le sistemazioni antincendio di bordo devono essere pronti all'uso, con divieto di fumare e generare fiamme e/o scintille e mantenendo i motori spenti ed arieggiando il vano motore per evitare accumulo di eventuali gas/vapori.
5. Il rifornimento del carburante delle unità da diporto deve essere effettuato esclusivamente presso gli impianti fissi di erogazione esistenti negli ambiti portuali ovvero negli approdi in concessione.

Articolo 53

Denuncia di evento straordinario

1. In aderenza a quanto stabilito dall'art. 60 del Codice della Nautica da diporto, se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi ai natanti da diporto indicati all'art. 1 comma 2 lett. a) e b) della presente Ordinanza o alle persone a bordo, il comandante o conduttore delle stesse devono farne denuncia entro 3 (tre) giorni all'Autorità marittima presente nel Comune ove si svolge l'attività o in quella più vicina, con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445., trasmettendo gli atti in formato telematico all'indirizzo pec cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it.
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone o l'integrità ambientale, il termine di cui al precedente comma 1 è ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

Articolo 54

Norme di rinvio

1. Per quanto riguarda l'uso commerciale di natanti da diporto ai fini di noleggio, locazione nonché di appoggio alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo diversi da quelli elencati all'art. 1 comma 2 del presente provvedimento, si rimanda al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021 e alla propria Ordinanza in vigore, emanata in aderenza dell'articolo 27, comma 9 del Codice della nautica da diporto.
2. Per le manifestazioni sportive si rimanda all'art. 30 del Codice della nautica da diporto, mentre per la modalità di presentazione all'Autorità marittima delle comunicazioni e delle istanze per lo svolgimento delle stesse nel Circondario marittimo di Pozzuoli, si fa rinvio all'Ordinanza n. 59/2021 datata 28.09.2021 in preambolo citata.
3. Le operazioni di alaggio e varo delle unità da diporto da parte dei titolari delle concessioni demaniali marittime destinate all'uso specifico di deposito, al fine di consentire un esercizio dell'attività nautico diportistica compatibile con i principi di salvaguardia e sicurezza delle attività balneari, sono consentite esclusivamente mediante l'utilizzo di mezzi omologati ed idonei allo scopo dedicati. Tali operazioni devono avvenire in condizioni di massima sicurezza, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, al di fuori dell'orario di balneazione ed in assenza di bagnanti. In alternativa, eccezionalmente, tali operazioni potranno essere svolte nella fascia oraria compresa fra le ore 13.00 e le ore 14.30 prestando la massima attenzione.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rinvia espressamente alla Codice della nautica da diporto e al proprio Regolamento di esecuzione, al Codice della Navigazione, nonché ad ogni altra vigente disposizione normativa in materia.

Articolo 55 **Disposizioni finali e sanzioni**

1. La presente Ordinanza abroga le sostituisce gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della propria Ordinanza n. 41/2014 del 27.06.2014, nonché tutte le altre disposizioni previste da altre Ordinanze vigenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli che risultino in contrasto con le disposizioni di cui al presente provvedimento.
2. **La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione e dovrà essere esposta, a cura degli operatori commerciali che esercitano le attività ludico – diportistiche in precedenza definite ovvero dai soggetti che organizzano l’insegnamento delle attività nautico – diportistiche, in formato leggibile (almeno 70 x 100 cm) e in luogo ben visibile agli utenti o agli allievi.**
3. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 e seguenti del Codice della nautica da diporto.
4. La presente Ordinanza, emanata agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esime gli operatori commerciali dall’obbligo di munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di altri organi o enti competenti per giurisdizione o che a vario titolo sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere.
5. L’Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento delle attività sopra disciplinate.
6. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli.

Pozzuoli (NA), 16.05.2022.

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Mario ATELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa